



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

Delibera n. 68 - Seduta del 26 maggio 2026

Oggetto: Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia. Adozione definitiva ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Estratto)

Articolo 3

1. Ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate come misure di salvaguardia del PAI frane le seguenti disposizioni delle norme tecniche di attuazione:
 - art. 7;
 - art. 8;
 - art. 9, Sezione A, comma 1;
 - art. 10, Sezione A, comma 1;
 - art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
 - art. 24, commi 12 e 13;
 - Allegato 1;
 - Allegato 5;
 - cartografia.
2. Le misure di salvaguardia si applicano con riferimento alle classi di pericolosità, ai livelli di rischio e alle perimetrazioni rappresentati negli elaborati cartografici del PAI frane di cui alla presente deliberazione, in coerenza con i criteri di

armonizzazione di cui all'Allegato 1 e con gli standard metodologici di rilevamento di cui all'Allegato 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni poste in salvaguardia, rilevano le definizioni contenute nell'articolo 4 del PAI frane, nei limiti in cui siano necessarie alla loro corretta interpretazione e applicazione.

3. Le misure di salvaguardia previste dalla presente deliberazione divengono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di adozione definitiva del PAI frane e restano in vigore fino all'approvazione del Piano con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.